SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 207)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, BARSACCHI, JANNELLI, RECU-PERO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, DI NICOLA, FABBRI, LEPRE, MARAVALLE, PITTELLA, TALAMONA, VIGNOLA, ZITO, NOCI e DELLA BRIOTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1979

Modificazione degli articoli 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132 e 133 della Costituzione

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge si collega al disegno di legge ordinario sul « Nuovo ordinamento dei poteri locali », da noi già presentato.

Nella relazione premessa al testo del predetto disegno di legge sono ampiamente motivate le ragioni delle modificazioni che noi proponiamo di introdurre al disposto degli articoli 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132 e 133 della Costituzione.

Esse concernono:

la soppressione delle Provincie e la istituzione di un nuovo ente locale intermedio, il Comprensorio; l'esplicita disciplina della ripartizione dei ruoli tra Regione ed enti locali già adombrata nel terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, riconoscendo alla Regione in via generale funzioni di legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività locali, ed attribuendo in via normale a Comuni e Comprensori le funzioni di amministrazione attiva nelle materie di competenza locale.

Rinviamo pertanto, per la illustrazione di questo disegno di legge, alla relazione del contestuale nostro disegno di legge sul « Nuovo ordinamento dei poteri locali » (a. S. 206).

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Repubblica si riparte in Regioni, Comprensori e Comuni ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 118 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Spettano ai Comuni e ai Comprensori le funzioni amministrative per le materie indicate nel precedente articolo, ad eccezione delle funzioni insuscettibili di amministrazione decentrata, che la legge attribuisce alle Regioni. Spettano in ogni caso alle Regioni, nelle materie predette, funzioni di programmazione in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, nonchè le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività locali.

Le Regioni esercitano altresì funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività per le materie non elencate nel precedente articolo, ma attribuite dalla legge della Repubblica alla competenza degli enti locali. Nelle materie stesse le Regioni emanano norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni ».

Art. 3.

L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I Comprensori sono anche circoscrizioni di decentramento statale ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il mutamento delle circoscrizioni comprensoriali e la istituzione dei nuovi Comprensori nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge regionale, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, e sentite le popolazioni interessate ».

Per la prima costituzione dei Comprensori, la legge regionale provvede alla determinazione delle circoscrizioni comprensoriali, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla legge della Repubblica, sentiti i Comuni.

Art. 5.

Nel terzo comma dell'articolo 118, nel primo comma dell'articolo 119, nell'articolo 128, nel primo comma dell'articolo 130 e nel secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione la parola « Provincie » è sostituita dalla parola « Comprensori ».